



*Associazione Nazionale del Nastro Verde
per Militari Decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana*



STATUTO



Edizione 2025

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE del “NASTRO VERDE”
per MILITARI DECORATI DI MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA**

-----O-----
INDICE

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Costituzione dell’Associazione	1
Art. 2 – Scopi	1
Art. 3 – Categorie di Soci	3
Art. 4 – Iscrizione ed esclusione dei Soci	3
Art. 5 – Perdita qualifica di Socio	4

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA**

Art. 6 – Organi centrali e periferici	5
Art. 7 – Cariche sociali	5
Art. 8 – Durata delle cariche sociali	6
Art. 9 – Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali	6

**TITOLO III
ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI ORGANI PERIFERICI**

Art. 10 – Le Delegazioni	8
Art. 11 – Le Sezioni	8
Art. 12 – Sezioni non più attive	9
Art. 13 – Assemblea generale dei Soci della Sezione	9
Art. 14 – Consiglio di Sezione	10
Art. 15 – Presidente di Sezione	10
Art. 16 – Vicepresidente di Sezione	11
Art. 17 – Segretario di Sezione e Tesoriere di Sezione	11
Art. 18 – Circoscrizioni Territoriali e Presidenti delle circoscrizioni	11
Art. 19 – Cavalierato Mauriziano	12
Art. 20 – Gruppo Dame Mauriziane	13
Art. 21 – Giunta di scrutinio	13

TITOLO IV
ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 22 – Assemblea Nazionale	14
Art. 23 – Consiglio Nazionale	15
Art. 24 – Presidente Nazionale	15
Art. 25 – Presidente Emerito	16
Art. 26 – Vicepresidenti Nazionali	16
Art. 27 – Segretario Generale	17
Art. 28 – Tesoriere	17
Art. 29 – Delegato Nazionale S.V.A.M.	17
Art. 30 – Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane	18
Art. 31 – Collegio dei probiviri	18
Art. 32 – Collegio dei revisori dei conti	18
Art. 33 – Direttore Responsabile del periodico Nastro Verde - Comitato di Redazione	19

TITOLO V
ELEZIONI E CONSULTAZIONI

Art. 34 – Elezioni	21
Art. 35 – Consultazioni	21
Art. 36 – Referendum	21

TITOLO VI
PATRIMONIO -BILANCIO -ANNO FINANZIARIO

Art. 37 – Patrimonio	23
Art. 38 – Bilancio	23
Art. 39 – Anno Finanziario	23

TITOLO VII
DISCIPLINA SOCIALE

Art. 40 – Azioni comportanti sanzioni	24
Art. 41 – Tipi di sanzione e Organo competente	24
Art. 42 – Ricorsi	25

TITOLO VIII
EMBLEMI E UNIFORME SOCIALE

Art. 43 – Emblemi	26
Art. 44 – Uniforme Sociale	26

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Interpretazione della Statuto e del Regolamento di attuazione	27
Art. 46 – Modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione	27
Art. 47 – Regolamento di attuazione della Statuto	27
Art. 48 – Norme Transitorie	27
Art. 49 – Assicurazione per i Soci	28
Art. 50 – Scioglimento dell'Associazione	28

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Costituzione dell'Associazione)

L'Associazione Nazionale del "Nastro Verde" per Militari Decorati di Medaglia d'oro Mauriziana, di seguito denominata ANNV, ha sede in Roma e durata illimitata.

È stata costituita in Como presso il notaio Dott. Pasquale IANNELLO il 14 luglio 1969, repertorio n. 2757, registrato nella stessa città il 17 luglio 1969 al n. 21523.

È stata confermata con nuovo atto notarile in data 15 luglio 1971, n. 53236 di repertorio, n. 21481 di raccolta del Dott. Francesco BUONERBA, notaio in Lecce, e registrato in Lecce 26 luglio 1971 al n. 3603.

Il Nuovo Statuto, approvato in Roma il 18 febbraio 1976, e confermato lo stesso giorno con verbale n.4 dell'Assemblea Nazionale a rogito Notaio GIAMBELLUCA C. - repertorio n. 29672 - fascicolo 6854, è stato modificato in Roma in data 25 marzo 1998 dall'Assemblea Generale Straordinaria con verbale n.13, a rogito Notaio de MARTINO-CIARLO.

Con decreto del Ministero della Difesa 18 agosto 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed approvato lo statuto dell'Associazione Nazionale "Nastro Verde" - Decorati di Medaglia d'oro Mauriziana, in Roma, pubblicato sulla G.U. 239 del 13 ottobre 1998.

L'ANNV è stata iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma con il numero 146/2002 in data 8 agosto 2002.

L'ANNV è apartitica e senza fini scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 2.

È inserita nell'elenco delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90.

Il suo ambito di operatività è nazionale con possibilità di istituire sezioni a carattere regionale e provinciale.

Art. 2

(Scopi)

L'Associazione del "NASTRO VERDE" sorge con lo scopo di:

- a) mantenere vivo il culto dell'ideale di Patria, partecipando a cerimonie/commemorazioni e mediante conferenze/pubblicazioni, ribadire le tradizioni delle FF.AA., dei Corpi Militari e Polizia di Stato;

- b) conservare e rafforzare, tra i Mauriziani in congedo, in quiescenza e in servizio, i sentimenti di fraternità e di solidarietà che, nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria, hanno sempre costituito particolare caratteristica dell'essere militari;
- c) incrementare rapporti di collaborazione, vicinanza e di cameratismo con il personale in servizio astenendosi peraltro da ogni interferenza in questioni riguardanti la disciplina, l'ordinamento e l'attività istituzionale dello stesso;
- d) custodire e valorizzare il patrimonio spirituale rappresentato dalle azioni gloriose e dal sacrificio dei Caduti e dei mutilati di tutte le guerre e per cause di servizio in Italia e nei Teatri di guerra e/o in Missioni di pace all'estero;
- e) riallacciare e cementare i legami dell'assistenza reciproca e sviluppare i principi etici della mutualità;
- f) realizzare a favore degli iscritti e delle loro famiglie, nei limiti delle disponibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica; rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli associati e le consorelle Associazioni combattentistiche, d'Arma e patriottiche ed i Mauriziani in servizio;
- g) valorizzare le benemerienze mauriziane, tutelarne il prestigio in forma appropriata illustrando pubblicamente i loro meriti e le civiche virtù;
- h) promuovere iniziative volte a favorire efficacemente la presenza dell'Associazione nel contesto sociale attraverso la partecipazione ad attività sociali, socioeducative, culturali, conferenze e seminari avvalendosi dei propri associati aventi specifica competenza nei settori interessati;
- i) contribuire alla tutela e alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, del patrimonio artistico e dei beni culturali;
- j) perseguire progetti di utilità sociale, di valorizzazione del sacrificio dei Caduti e di sviluppo dell'attività della Associazione del Nastro Verde a livello locale, previamente autorizzati dal Presidente Nazionale, mediante accordi e contributi da parte di Fondazioni locali e Enti pubblici territoriali;
- k) sono consentite ed incoraggiate, su base esclusivamente volontaria, le attività di volontariato ordinario istituendo apposite organizzazioni denominate Gruppi del Servizio Volontario di Assistenza Mauriziana (S.V.A.M.) secondo norme di funzionamento da precisare in apposito Regolamento.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra l'Associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione anche con altre Associazioni combattentistiche, d'Arma e patriottiche, Istituti di formazione civile, militari ed altre organizzazioni paritetiche sociali.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'ANNV si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri Soci.

Art. 3
(Categorie di Soci)

I Soci riconosciuti dall'Associazione "NASTRO VERDE" si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) AD HONOREM;
- b) BENEMERITI;
- c) EFFETTIVI;
- d) SPECIALI;
- e) FAMILIARI;
- f) SIMPATIZZANTI;
- g) GEMELLATI.

Possono far parte dell'Associazione, nella categoria dei Soci Effettivi, tutti i militari che appartengano o abbiano appartenuto alle Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia di Stato sia in servizio che in congedo, decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana (o Gualbertiana per il personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri), che ne facciano richiesta.

Possono essere iscritti, inoltre, nella categoria dei Soci speciali, coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle FF.AA., nella Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato e altre istituzioni, insigniti di onorificenza per anzianità di Servizio.

Possono essere infine iscritti i familiari dei mauriziani, simpatizzanti del Sodalizio e di altre associazioni Gemellate senza fini di lucro che condividono le stesse finalità.

Nei rapporti tra soci non esistono differenze di sesso; le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado ovvero titolari di una carica associativa.

Art. 4
(Iscrizione ed esclusione dei Soci)

L'iscrizione nell'albo dei Soci Ad Honorem e Benemeriti avverrà a cura della Presidenza Nazionale, su segnalazione dei Presidenti di Sezione o dei Presidenti delle Circoscrizioni Territoriali, previo parere del Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale può nominare, motu proprio, Soci nelle predette categorie, dandone notizia al Consiglio Nazionale.

Le domande di iscrizione quali Soci Effettivi, Speciali, Familiari, Simpatizzanti e Gemellati sono compilate su apposito Format e indirizzate alla sezione, corredate dalla presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e dei prescritti documenti, secondo le modalità di dettaglio indicate nel Regolamento.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che hanno riportato condanne o patteggiamenti per delitti non colposi.

Gli associati sottoposti a procedimento penale per delitti non colposi, hanno il dovere morale di autosospendersi sino a che la sentenza non sia passata in giudicato. In caso contrario sarà sospeso d'ufficio dal Consiglio Nazionale, su segnalazione della Sezione competente o del relativo Presidente della Circostrizione territoriale.

La presidenza Nazionale si avvale di un programma gestionale per accedere all'Anagrafe dei Soci sia in ordine alfabetico che per Sezioni, suddiviso per categorie e gestito per le parti di competenza dai Presidenti di Sezione. L'Anagrafe ha carattere riservato e contiene i dati personali di ogni Socio inclusa la data di iscrizione. Il programma consente di ottenere l'albo nazionale dei soci e il controllo di quelli che rinnovano il tesseramento.

Art. 5 ***(Perdita qualifica di Socio)***

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità;
- c) espulsione derivante da comportamenti personali particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari, nonché per recidività di sanzioni meno gravi.

Il provvedimento di cui al punto a) diventa esecutivo dalla data di presentazione delle dimissioni.

Per quanto attiene al punto b), il provvedimento viene sancito dal Presidente di Sezione, previo parere del rispettivo Consiglio, al termine della prima annualità, dopo specifica notifica.

Il provvedimento di cui al punto c) è sottoposto alla valutazione del Collegio dei Probiviri che, in tal caso, svolge anche funzioni inquirenti.

I soci che per i motivi elencati nel punto c) abbiano perso la qualifica di socio, non possono più iscriversi all'Associazione in nessuna delle categorie dei soci previste all'articolo 3 dello Statuto.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 6
(Organi centrali e periferici)

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Organi centrali:
 - Assemblea nazionale;
 - Consiglio nazionale;
 - Presidente nazionale;
 - Presidente emerito;
 - Vicepresidenti nazionali;
 - Segretario Generale;
 - Tesoriere;
 - Collegio dei probiviri;
 - Collegio dei revisori dei conti;
 - Direttore responsabile rivista;
 - Delegato nazionale Servizio Volontario di Assistenza Mauriziana (S.V.A.M.).
- 2) Organi periferici:
 - Circoscrizioni territoriali;
 - Sezioni;
 - Delegazioni.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione nazionale a tutti gli effetti di legge, morali ed amministrativi e ne è il responsabile.

Art. 7
(Cariche sociali)

L'ANNV persegue i suoi scopi per mezzo dei suoi Organi sociali, centrali e periferici. Le cariche sociali costituiscono la gerarchia sociale.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente degli Organi centrali e periferici sono elettive e possono essere ricoperte esclusivamente dai Soci Effettivi, Ad Honorem e Benemeriti purché decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana (o Gualbertiana) e che risultino in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Tutti i Soci possono, comunque, proporsi per essere eletti o nominati alle altre cariche associative sia degli Organi centrali che di quelli periferici. La procedura per il conferimento delle cariche sociali, quando non prevista dal presente Statuto è stabilita nel Regolamento.

Non possono proporsi ad alcuna carica sociale associativa coloro che:

- abbiano maturato meno di un anno di iscrizione all'ANNV;

- ricoprono cariche politiche;
- siano stati oggetto di giudizi oppure provvedimenti sanzionatori di sospensione da parte del “Collegio dei Probiviri” per gravi mancanze comportamentali in ambito associativo.

Ciascun socio può presentare la propria candidatura a cariche degli Organi centrali o a quelle degli Organi periferici sino a sette giorni prima della data fissata per l’elezione. L’elezione alle cariche sociali sia centrali che periferiche avviene a scrutinio segreto o per “acclamazione”. L’acclamazione però si può accettare solo nel caso vi sia un solo candidato per quella carica.

Art. 8

(Durata delle cariche sociali)

Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni. Tutte le cariche degli Organi centrali possono essere ricoperte per due mandati consecutivi, a meno di specifica e motivata decisione dell’Assemblea nazionale che delibera per un terzo mandato.

Le cariche degli Organi Periferici possono essere ricoperte fino a due mandati consecutivi, a meno di specifica e motivata decisione del Consiglio Nazionale che, dopo aver sentito il Consiglio Sezionale, delibera eventualmente per un terzo mandato. Alla scadenza del mandato fino al rinnovo delle nuove cariche, queste vengono conservate in regime di proroga.

In caso che una qualunque carica, ad eccezione di quella del Presidente nazionale, nel corso del quadriennio venga assunta per sostituzione o per nomina, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso. Detto periodo non deve essere conteggiato ai fini della rieleggibilità per due interi mandati consecutivi. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione definitiva dalla carica di Presidente nazionale, prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede all’elezione del nuovo Presidente nazionale che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Per tutte le altre cariche subentrerà il Vice o il primo dei non eletti.

Art. 9

(Cumulabilità e gratuità delle cariche sociali)

La carica di Presidente Nazionale non è cumulabile con alcuna altra carica, né elettiva né a nomina diretta, sia in ambito Associazione che nelle altre Associazioni, a meno delle cariche in ambito Consiglio Nazionale Permanente Associazioni d’Arma. In caso di cumulo di cariche, il Presidente dovrà optare per la carica che ritiene di voler ricoprire.

Tutte le cariche sociali, sia le elettive che quelle a nomina diretta, sono svolte a titolo non oneroso e sono conferite e devono essere accettate solo sulla base di tale condizione. Fermo restando il principio della totale gratuità delle cariche, sono concessi rimborsi spese a carico della presidenza nazionale a favore dei membri del Consiglio Nazionale non residenti nel luogo di convocazione del Consiglio, quando sono convocati. L’ammontare di

detti rimborsi viene stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. Eventuali modifiche possono essere di volta in volta approvate dal Consiglio Nazionale compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

Sono altresì previsti rimborsi spese a favore dei soci che effettuano attività fuori sede connesse alla carica ricoperta, disposte e autorizzate dalla presidenza nazionale.

Le spese sostenute dai Presidenti di Sezione in occasione di convocazione per l'Assemblea nazionale e/o elettorale, potranno essere rimborsate con i fondi di bilancio delle rispettive sezioni, previa delibera del Consiglio Sezionale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI ORGANI PERIFERICI

Art. 10 ***(Le Delegazioni)***

Nella provincia priva di Sezione, dove si vuole costituire una Sezione e non sia possibile raggiungere il numero minimo di venti Soci residenti nella provincia, gli aderenti si costituiscono in Delegazione, istituita con decreto dal Presidente Nazionale, sentito il Presidente della Circostrizione territorialmente competente. La Delegazione farà capo alla Sezione territorialmente più vicina e sarà retta da un Delegato sezionale, nominato dal Presidente della Circostrizione su indicazione del Presidente di Sezione. I Soci costituenti la Delegazione partecipano alla elezione dei membri costituenti il Consiglio di Sezione.

Nel caso in cui una Delegazione non sia più in grado di esprimere un Delegato Sezionale, per indisponibilità dei soci a ricoprire tale carica, sarà avviata a cura del Consiglio Sezionale la nomina di un Referente.

Art. 11 ***(Le Sezioni)***

Le Sezioni sono l'elemento propulsivo dell'intera ANNV. Esse hanno uguale peso decisionale, indipendentemente dal numero dei loro iscritti. La loro costituzione deve essere approvata dal Presidente della Circostrizione territoriale competente che invia il relativo verbale, con allegate le iscrizioni dei neo Soci, alla presidenza nazionale per la ratifica e la promulgazione da parte del Presidente Nazionale.

Le Sezioni vengono costituite a livello regionale/provinciale e nelle loro competenze territoriali possono ricadere le Province più vicine della stessa Regione in cui non sono state ancora costituite le Sezioni. Per le Regioni nelle cui province non è stata costituita alcuna Sezione, la competenza territoriale farà capo alla Sezione Regionale territorialmente più vicina.

Le Sezioni si possono costituire solamente se risultano iscritti alla istituenda Sezione almeno venti Soci (da considerarsi fondatori), di cui almeno il 70% di Soci Effettivi. Detti Soci fondatori devono avere la propria residenza possibilmente nella regione/provincia ove viene costituita la nuova Sezione.

I Soci fondatori, qualora iscritti in un'altra Sezione, per costituire una nuova Sezione devono inoltrare alla presidenza nazionale la richiesta scritta di cancellazione dell'iscrizione dalla Sezione cui risultano iscritti e chiedere che l'iscrizione venga effettuata presso la costituenda Sezione. L'iscrizione alla neo Sezione non comporta pagamento della quota associativa, qualora essa sia già stata versata alla Sezione ove i soci risultavano precedentemente iscritti. Le Sezioni hanno l'obbligo di deliberare espressamente l'adozione e il rispetto della Statuto dell'Associazione, del Regolamento di attuazione della Statuto e delle norme vigenti. I

Presidenti di Sezione o loro delegati fanno parte dell'Assemblea nazionale ed eleggono il Presidente nazionale e gli altri Organi elettivi centrali (art. 13).

La Sezione costituisce l'organo periferico dell'ANNV attraverso cui persegue i propri fini e realizza la vita del sodalizio nelle sue varie manifestazioni.

Ogni Sezione dovrà essere intitolata ad un eroico caduto delle FF.AA. e Corpi Armati dello Stato di cui all'art. 3, possibilmente decorato di Medaglia Mauriziana, in ricordo delle gesta di quanti con il loro sacrificio dettero lustro alla Patria.

Il Presidente di Sezione può, altresì, nominare una Delegata Sezionale delle Dame Mauriziane che dirige e coordina le Dame del Gruppo, nelle attività di rappresentanza e di volontariato.

Art. 12

(Sezioni non più attive)

Sono quelle Sezioni già costituite ed esistenti negli anni, che per qualsiasi motivo si sono trovate o si trovano prive di Soci o con un numero di Soci insufficiente per dare vita al Consiglio di Sezione. Esse vengono dichiarate dalla presidenza nazionale, su segnalazione del Presidente della relativa Circostrizione Territoriale, "Sezioni non più attive". Queste consegnano i beni patrimoniali e finanziari alla Presidenza Nazionale, il labaro o la bandiera nazionale con ciarpa alla relativa Circostrizione Territoriale, che ne diventa custode.

Art. 13

(Assemblea generale dei Soci della Sezione)

L'Assemblea generale dei Soci della Sezione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di Sezione (articoli 38 e 39) o quando i due quinti dei Soci ne richiedano la convocazione.

La convocazione avviene per iscritto (con lettera o email indirizzata a ciascun socio) con riportate le date di prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno. Essa deve essere notificata dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio o entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei Soci.

Le votazioni hanno luogo a maggioranza assoluta dei presenti e delle deleghe rilasciate dai soci iscritti nella misura massima di due deleghe per ciascun socio.

Con le stesse modalità dovrà essere convocata per l'elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio di Sezione.

Anche per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Sezione sono ammesse deleghe nella misura massima di due per ciascun socio partecipante.

Art. 14
(Consiglio di Sezione)

Il Consiglio di Sezione viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale. È costituito da un minimo di tre, per le sezioni con meno di 50 soci, ad un massimo di cinque membri, qualora il numero degli iscritti alla Sezione superi le cinquanta unità. Il Consiglio di Sezione è eletto da tutte le tipologie di Soci. In particolare, i Soci Speciali, Familiari e Simpatizzanti possono ricoprire al massimo il trenta per cento (30%) del totale dei membri del Consiglio di Sezione. In caso di parità di voti nelle riunioni il voto del Presidente è vincolante.

Il Consiglio di Sezione è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri. Il Consiglio stabilisce l'importo massimo di spesa da parte del Presidente per soddisfare le esigenze di vita della Sezione. Ciò non esclude la responsabilità derivante dal controllo amministrativo che il Consiglio deve esercitare sul patrimonio della Sezione (art. 38 e art. 39).

Il Consiglio di Sezione in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale, a livello Soci, tali da creare turbative nella vita della Sezione stessa, può deliberare la cancellazione del Socio dall'elenco degli iscritti alla Sezione. Il Socio depennato, come prevede lo Statuto, può iscriversi in qualsiasi altra Sezione del territorio nazionale. Il provvedimento è decretato dal Presidente di Sezione, dopo aver preso atto delle deliberazioni del Consiglio di Sezione.

Art. 15
(Presidente di Sezione)

La carica di Presidente di Sezione è ricoperta esclusivamente dai Soci Effettivi, da Soci Ad Honorem e da quelli Benemeriti, decorati di Medaglia Mauriziana (o Gualbertiana), che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali e purché iscritti alla Sezione da non meno di un anno (art. 7). Il Presidente di Sezione viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci iscritti alla Sezione, in regola con il tesseramento annuale, allo scadere del mandato quadriennale. In caso di dimissioni, le sue funzioni vengono surrogate dal Vicepresidente o dal Consigliere, socio Effettivo, più votato e rimane in carica fino alla elezione del nuovo presidente.

Il Presidente di Sezione è il rappresentante ufficiale e legale della Sezione e mantiene i rapporti con i vertici delle Forze Armate e di Polizia nel territorio di competenza.

Ottempera alle eventuali specifiche direttive del Presidente della Circoscrizione Territoriale in cui la sezione è inserita. È in sua facoltà sentire il parere del Consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali egli ritenga di interpellarlo. Ha altresì facoltà di istituire un gruppo di Dame Mauriziane, con compiti Rappresentanza, Volontariato e promozione sociale, collaborazione nel corso di manifestazioni. Quando istituito il gruppo Dame Mauriziane, il Presidente di Sezione ha facoltà di nominare la Delegata Sezionale.

Art. 16
(Vicepresidente di Sezione)

La carica di Vicepresidente di Sezione può essere ricoperta esclusivamente dai Soci Effettivi, Soci Ad Honorem e Benemeriti (art. 4), decorati di Medaglia Mauriziana (o Gualbertiana), che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali e purché iscritti alla Sezione da non meno di un anno (art. 7). Durata del mandato è di quattro anni. L'Assemblea Generale dei Soci iscritti alla Sezione e in regola con il tesseramento annuale elegge il Vicepresidente di Sezione, qualora il numero degli iscritti alla Sezione superi le cinquanta unità.

Assolve agli incarichi di volta in volta affidati e a quelli a lui delegati dal Presidente di Sezione. In caso di assenza/impedimento del Presidente è chiamato a sostituirlo sino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, accettate dal Consiglio di Sezione, rimane in carica fino alla elezione del nuovo Vicepresidente.

Nelle Sezioni che non hanno il Vicepresidente, il Consigliere, socio effettivo, più votato sostituisce, in caso di assenza, il Presidente.

Art. 17
(Segretario di Sezione e Tesoriere di Sezione)

Il Segretario della Sezione e il Tesoriere della Sezione sono scelti e nominati dal Presidente. Essi coadiuvano il Presidente:

- nella gestione/ coordinamento delle attività della Sezione;
- nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti alla gestione della contabilità associativa, nonché all'archiviazione della stessa.

Tutte le tipologie di Soci possono ricoprire la carica di Segretario di Sezione e di Tesoriere, nonché altri incarichi attribuiti dal Presidente di Sezione o dal Consiglio di Sezione.

Gli incarichi di Segretario di Sezione e di Tesoriere di Sezione hanno la durata del mandato del Presidente di Sezione, salvo che il Presidente non decida la loro sostituzione anzitempo. Quando situazioni locali lo richiedano, detti incarichi possono essere disimpegnati dalla stessa persona.

Art. 18
(Circoscrizioni Territoriali)

L'Italia viene suddivisa in sei Circoscrizioni Territoriali coincidenti con le seguenti aree geografiche:

Circoscrizione 1^ con Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.

Circoscrizione 2^ con Regioni: Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Veneto.

Circoscrizione 3^ con Regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Circoscrizione 4^ con Regioni: Lazio, Abruzzo e Molise, Sardegna.

Circoscrizione 5^ con Regioni: Campania, Puglia e Basilicata.

Circoscrizione 6^ con Regioni: Calabria e Sicilia.

I Presidenti delle Circoscrizioni territoriali sovrintendono, coordinano e supportano l'attività associativa delle Sezioni comprese nel loro territorio ed espletano funzioni di coordinamento in occasione di eventi che interessano più regioni. Mantengono i rapporti con i vertici delle Forze Armate e di Polizia aventi competenza interregionale e sovrintendono all'attività Associativa delle Sezioni a richiesta delle stesse o su input degli Organi Centrali.

I Presidenti delle Circoscrizioni Territoriali vengono eletti dai Presidenti delle Sezioni della propria circoscrizione e possono essere scelti tra i Soci Ad Honorem, Benemeriti ed Effettivi, decorati di Medaglia Mauriziana (o Gualbertiana), che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali, compresi gli stessi Presidenti di Sezione che, qualora eletti, lasciano l'incarico rivestito. Hanno sede presso la sezione in cui sono iscritti. La durata del mandato è quadriennale. Nella elezione del Presidente della Circoscrizione Territoriale è ammessa delega scritta da parte dei Presidenti di Sezione, purché attribuita ad un Socio facente parte del proprio Consiglio di Sezione.

Ad essi, congiuntamente con il Consiglio Direttivo di Circoscrizione, compete la ripartizione dei fondi, ricevuti dalla Presidenza nazionale, tra le Sezioni in relazione agli obiettivi da conseguire. Gli organi direttivi delle sei Circoscrizioni territoriali sono costituiti da un Presidente, un Consiglio Direttivo e da un Segretario.

Il Consiglio Direttivo Circoscrizionale è composto dai Presidenti delle Sezioni costituenti la Circoscrizione Territoriale.

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i soci facenti parte delle Sezioni costituenti la Circoscrizione Territoriale.

Il Presidente della Circoscrizione territoriale nomina, tra le Dame delle Sezioni di appartenenza, sentiti i Presidenti di Sezione del Territorio, una Delegata Territoriale delle Dame Mauriziane, per il coordinamento delle stesse in occasione di manifestazioni e grandi eventi. Detta Delegata, a sua volta, terrà i contatti con la Delegata Nazionale, per eventi di carattere nazionale.

Art. 19 **(Cavalierato Mauriziano)**

In virtù

- delle Regie Patenti Magistrali del 19 luglio 1839;
- dell'Atto notarile del 14 luglio 1969;
- del Decreto del Ministero Difesa n. 3683 del 18 agosto 1998;
- del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010;
- del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 15 marzo 2010;

- della comunicazione MDGUDC REG2017 n. 0019792 del 22 maggio 2017 del Ministero Difesa, confermata dalla comunicazione MDGMIL n. 0357896 del 15 giugno 2017;

l'Associazione Nazionale del "Nastro Verde" per militari Decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana istituisce l'onorificenza di "Cavaliere Mauriziano" da attribuirsi di diritto esclusivamente ai Soci Effettivi iscritti ad una Sezione o Delegazione.

Ulteriori elementi di dettaglio sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto e più in particolare nel Manuale del Cavalierato Mauriziano.

Art. 20

(Gruppo Dame Mauriziane)

La Sezione può istituire un gruppo di Dame Mauriziane che dipende direttamente dal Presidente di Sezione, il quale può nominare una Delegata Sezionale.

Il Gruppo deve essere tempestivamente notificato alla Presidenza Nazionale ed al Presidente della Circonscrizione Territoriale di competenza.

Sinteticamente i compiti sono:

- Rappresentanza;
- Volontariato generico e di promozione sociale;
- Collaborazione nel corso di manifestazioni.

Ulteriori precisazioni sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto e più in particolare nel Manuale per le Dame Mauriziane.

Art. 21

(Giunta di Scrutinio)

La Giunta di Scrutinio, nominata dal Consiglio Sezionale, ha il compito di accertare l'esistenza e la validità dei titoli dell'aspirante Socio, cura lo spoglio della domanda ed esprime su ciascuna il proprio motivato parere.

Ulteriori modalità operative sono dettagliate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO IV
ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI ORGANI CENTRALI

Art. 22
(Assemblea nazionale dei Presidenti)

L'Assemblea nazionale è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione, rappresenta tutti i Soci e delibera su tutto quanto ad essa viene demandato dalle norme del presente Statuto.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Per le modifiche statutarie occorre invece la presenza di almeno tre quarti dei membri costituenti l'Assemblea nazionale e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

L'Assemblea nazionale è indetta possibilmente ogni anno, su convocazione del Presidente nazionale oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Essa è composta da tutti i Presidenti di Sezione (o loro delegati).

Ogni quattro anni l'Assemblea è convocata per l'elezione degli Organi centrali.

Per l'elezione degli Organi centrali alla scadenza del proprio mandato o in caso di dimissioni del Presidente stesso, le votazioni verranno effettuate, come sancito dall'art. 34.

Le riunioni dell'Assemblea nazionale sono presiedute dal Presidente nazionale, coadiuvato dal Segretario generale dell'ANNV.

L'Assemblea nazionale, oltre ad eleggere le cariche di cui sopra, tratta gli argomenti di seguito elencati che devono essere preventivamente riportati nell'Ordine del giorno, nel quale non è prevista la voce "varie":

- direttive per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e verifica annuale che il bilancio approvato dal Consiglio Nazionale sia in linea con le direttive impartite;
- relazione morale dell'Associazione;
- punto di situazione sulle attività nazionali dell'Associazione;
- analisi e pareri riguardanti le proposte formulate dal Consiglio Nazionale;
- formulazione di nuove proposte, da parte di almeno un quinto dei Membri, da inoltrare al Consiglio Nazionale per il loro esame e la loro soluzione;
- decide, in deroga, la rielezione del Presidente nazionale dopo che il medesimo ha già espletato due mandati consecutivi;
- revoca del Presidente Nazionale e dei membri degli altri Organi centrali, eletti dall'Assemblea, per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie;
- deliberazione delle modifiche allo Statuto, sentiti i pareri e le proposte della base sulle bozze approntate e accolte dal Consiglio Nazionale;

- stabilire la misura della quota di ammissione a Socio, dei contributi annuali e le rispettive percentuali spettanti alla Presidenza Nazionale ed alla Sezione.

Art. 23
(Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo dell'attività associativa e organizzativa a livello nazionale dell'Associazione, statuisce su tutto quanto viene demandato alle sue decisioni dall'Assemblea Nazionale. La durata del mandato è di quattro anni. È convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Esso è costituito da:

- Presidente nazionale;
- Vicepresidenti nazionali;
- Presidenti delle Circostrizioni territoriali;
- Consiglieri;
- Segretario Generale (senza diritto di voto).

La Presidenza nazionale, qualora riceva da almeno tre membri del Consiglio Nazionale richiesta scritta di convocazione, riportante fra l'altro gli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare il Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato direttamente dai richiedenti entro ulteriori trenta giorni.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti. La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione, qualora il numero dei membri presenti raggiunga almeno metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

La convocazione, non di urgenza, dovrà essere diramata possibilmente quindici giorni prima del giorno della riunione, con annesso l'ordine del giorno, nel quale non può essere riportata la voce "varie".

Nel Consiglio Nazionale, ciascun membro ha diritto a un solo voto.

Il Consiglio Nazionale ratifica le scelte del Presidente Nazionale in merito alle nomine del Segretario generale, del Tesoriere e del Direttore responsabile del periodico "Nastro Verde".

Art. 24
(Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale, amministrativo, morale dell'Associazione. Viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale, ogni quattro anni. La durata del mandato è di quattro anni. Al Presidente sono attribuiti i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive impartite dall'Assemblea nazionale, attraverso le disposizioni del Consiglio Nazionale;
- presenza, ove richiesto per l'approvazione di qualsiasi atto sia amministrativo che legale concernente il patrimonio associativo. Nella circostanza il Presidente viene assistito dal Consigliere amministrativo del Consiglio Nazionale e da un Consulente legale di sua scelta;
- sceglie il Segretario generale, il Tesoriere, il Direttore responsabile del periodico "Nastro Verde";
- convoca l'Assemblea nazionale;
- relaziona all'Assemblea nazionale sulle attività svolte dall'ANNV;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale delle cui direttive e deliberazioni dispone l'esecuzione;
- fissa le date di convocazione dell'Assemblea nazionale tra le quali quella per l'elezione del Presidente Nazionale, dei Vicepresidenti Nazionali, dei Consiglieri Nazionali, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
- provvede all'ordinaria amministrazione, adotta le decisioni di urgenza e le comunica al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione;
- emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritiene opportuno per la migliore applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nomina i Commissari straordinari;
- può delegare ai Vicepresidenti Nazionali lo svolgimento di alcune sue attribuzioni;
- può avvalersi, nell'esecuzione dei propri compiti, di tutti gli Organi centrali e dei Presidenti delle Circostrizioni Territoriali attraverso l'istituto della delega;
- ha facoltà di nominare una Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane, quando in presenza di diversi gruppi sezionali.

L'elezione del nuovo Presidente Nazionale, nonché legale rappresentante, è comunicata al Ministero della Difesa, al Tribunale civile di Roma, al Registro degli operatori della Comunicazione (ROC).

Art. 25

(Presidente Emerito e Presidente Onorario)

Ai Mauriziani che hanno ricoperto la carica di Presidente Nazionale dell'Associazione compete la qualifica di Presidente Emerito. Sono soci Ad Honorem e quindi iscritti nell'Albo della presidenza nazionale. Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale. La carica di Presidente Emerito è solo onorifica.

Per i Mauriziani che hanno ricoperto la carica di Presidente di Sezione, il Consiglio Sezionale può deliberare di proporre alla Presidenza Nazionale, nella prima seduta dopo le elezioni, la nomina del Presidente di Sezione uscente, come Presidente Onorario della Sezione.

Art. 26
(Vicepresidenti Nazionali)

Sono eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale. Coadiuvano il Presidente Nazionale e assolvono agli incarichi di volta in volta a loro affidati e quelli a loro delegati. Il Vicepresidente che ottiene il maggior numero di voti assume la carica di Vicepresidente Vicario. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente vicario è chiamato a sostituirlo. Durata del mandato: quattro anni. In caso di dimissioni di uno dei due Vice, assume la carica il primo dei non eletti. La carica del nuovo Vicepresidente avrà scadenza in coincidenza con la scadenza dell'Assemblea nazionale.

Art. 27
(Segretario Generale)

Il Segretario Generale dell'Associazione è scelto dal Presidente Nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale. L'incarico del Segretario Generale ha la durata del mandato del Presidente Nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo. Il Segretario Generale dell'Associazione interpreta tre funzioni fondamentali:

- quella di responsabile gestionale delle attività decise dal Consiglio Nazionale;
- quella di coordinatore generale delle attività associative;
- quello di responsabile della Segreteria nazionale.

Il Segretario Generale è il custode e garante dello Statuto che si applica, nella gestione della Associazione, attraverso il Regolamento di applicazione dello Statuto.

I compiti sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 28
(Tesoriere)

Il Tesoriere è scelto dal Presidente Nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale. L'incarico di Tesoriere ha la durata del mandato del Presidente Nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo. È l'economista dell'Associazione e sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento.

I compiti sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 29
(Delegato Nazionale SVAM)

In ciascuna Sezione può essere istituito il Servizio Volontario di Assistenza Mauriziana (S.V.A.M.), allo scopo di coordinare tutte le eventuali forme di volontariato previste dall'Art. 2, capoverso k di questo Statuto.

In occasione delle elezioni per il Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale provvede a nominare, tra i Soci Esperti nel campo specifico, il Delegato Nazionale S.V.A.M.

Art. 30

(Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane)

Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, nomina una Delegata Nazionale delle Dame Mauriziane, con il compito di coordinarne l'intervento a livello nazionale, in occasione di grandi eventi che interessano più di una Circostrizione Territoriale e dei raduni nazionali.

Art. 31

(Collegio dei probiviri)

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale ogni quattro anni. Detta carica elettiva è incompatibile con ogni altra carica sociale. I membri componenti il Collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato, dovranno di massima, essere candidati che risiedono nella provincia sede della presidenza nazionale. Il Collegio è composto da:

- un Presidente, eletto dai membri effettivi del collegio;
- due membri effettivi;
- due membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Collegio dei probiviri:

- svolge attività inquirente e disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Organi centrali e periferici;
- delibera su tutte le questioni ad esso deferite dagli Organi centrali dell'Associazione.

I Probiviri decidono ex aequo et bono, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e, oltre a quanto previsto al punto c) dell'art. 5, potranno adottare le sanzioni previste dell'art. 41 del presente Statuto. Al Collegio dei probiviri è data la potestà dell'esecutività delle sue decisioni, le quali devono essere inviate alla presidenza nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale, per gli atti di competenza. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili al Consiglio Direttivo Nazionale (art. 42 del presente Statuto).

Il Presidente partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (senza diritto di voto).

Art. 32

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea Nazionale e Sezionale ogni quattro anni. Esso è composto da tre Revisori effettivi, da un Presidente eletto dagli stessi tra loro e da due Revisori supplenti. La carica di revisore dei conti è incompatibile con le cariche che

partecipano alla formazione ed alla approvazione del bilancio. I membri componenti il Collegio, al fine di consentire economicità di spesa e di impegno personale per espletare il mandato dovranno, di massima, essere scelti tra le candidature di coloro che risiedono nella provincia sede della presidenza nazionale per il Collegio Nazionale o della Sezione per il Collegio Sezionale.

Ha funzione di verifica, semestrale, delle registrazioni contabili con le relative documentazioni di competenza del Tesoriere. Redige, annualmente, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale o Sezionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori ha la sorveglianza ed il controllo sull'analoga attività ispettiva svolta dai Collegi dei Revisori di Sezione, ne coordina e disciplina la delicata funzione. I Revisori sono responsabili delle verità delle attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

I componenti sono di preferenza scelti fra Ufficiali e Sottufficiali aventi specifiche competenze.

In ogni caso ciascun componente dovrà risultare tecnicamente qualificato nella ipotesi che la normativa vigente preveda l'obbligatorietà all'impiego di professionisti iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

Art. 33

(Direttore Responsabile del periodico - Nastro Verde - Comitato di Redazione)

Il Presidente Nazionale, quale legale rappresentante dell'ANNV, è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 che prevede, per la pubblicazione del periodico "Nastro Verde", la nomina del Direttore Responsabile (D.R.) e la costituzione del "Comitato di Redazione". L'incarico di "Direttore Responsabile" dell'organo di stampa viene attribuito dal Presidente Nazionale ad un socio del sodalizio, possibilmente iscritto all'ordine dei giornalisti (pubblicisti), ed è compatibile con qualsiasi altra carica interna dell'ANNV.

La nomina del Direttore Responsabile è ratificata dal Consiglio Nazionale. L'incarico del Direttore ha la durata del mandato del Presidente Nazionale, salvo che il Presidente non decida la sua sostituzione anzitempo.

Il D.R. collabora con il Presidente e il Consiglio Nazionale, ma rimane esclusivo titolare della posizione di controllo e garanzia. È tenuto a pubblicare ogni notizia, fondata, che sia in linea con i principi, le finalità della Associazione, nel rispetto della libertà di comunicazione e di pensiero.

Il D.R. ha facoltà di proporre la costituzione di un pool di "Addetti alla Comunicazione Locale" (A.C.L.) ai quali verrà conferito un tesserino, utile per l'eventuale accredito, in occasioni di pubbliche iniziative organizzate o indette dalle Autorità Militari, Religiose e Civili, dagli Enti locali e dalle consorelle Associazioni.

Il Comitato di Redazione, nominato dal Consiglio Nazionale, si convoca ogni qualvolta deve procedere all'allestimento del periodico, del Calendario, dell'Albo dei Soci e di ogni altra pubblicazione.

La Presidenza Nazionale provvederà alla sottoscrizione di apposita Polizza Assicurativa per la tutela e la salvaguardia Legale del Presidente Nazionale e del D.R. contro eventuali ricorsi e/o per l'impugnazione contro terzi.

Partecipa, su invito, alle iniziative di interesse nazionale, comprese le convocazioni degli Organi Statutari in diretta e/o in video-conferenza, per una opportuna informazione a beneficio dei soci assenti e/o qualora si ritenga opportuna una conforme relazione da pubblicare sul periodico associativo.

Per la preparazione del periodico associativo, il Direttore responsabile e il Comitato di Redazione devono far riferimento ad uno specifico Manuale.

TITOLO V ELEZIONI E CONSULTAZIONI

Art. 34 (Elezioni)

Le votazioni per l'elezione del Presidente Nazionale e degli Organi centrali alla scadenza del loro mandato quadriennale verranno effettuate nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale.

Le votazioni per l'elezione del Presidente Nazionale dimissionario verranno effettuate nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale e comunque entro sessanta giorni dalle dimissioni.

In entrambi i casi, i membri costituenti l'Assemblea Nazionale, dovranno recarsi presso la sede indicata nella convocazione dell'Assemblea Elettorale per esprimere il voto.

Al termine delle votazioni le schede suddivise per tipologia di elezione (Presidente, Vicepresidenti, Consiglieri, Revisori dei Conti, Probiviri) dovranno essere scrutinate per la successiva dichiarazione degli eletti.

Per quanto attiene invece al Referendum, nel giorno stabilito dalla presidenza nazionale, tutti i Soci sono chiamati alle urne presso le rispettive Sezioni per esprimere il loro voto. Lo spoglio avverrà al termine delle votazioni e le Sezioni dovranno inviare al rispettivo Presidente della Circoscrizione territoriale il verbale delle votazioni, per la compilazione del verbale finale e il suo successivo inoltro alla presidenza nazionale, secondo la modalità della posta elettronica certificata.

Art. 35 (Consultazioni)

Qualora occorra conoscere il pensiero della base, su determinati argomenti di grande rilevanza per la vita associativa, possono essere effettuate consultazioni a livello di ogni singola Sezione sulla materia da trattare. I verbali devono essere inviati per corrispondenza, mediante posta elettronica certificata.

Art. 36 (Referendum)

Il Referendum viene indetto dalla presidenza nazionale, su delibera del Consiglio Nazionale, per la soluzione di questioni di rilevante importanza e di interesse generale/particolare per l'Associazione e per i suoi Soci. Le Sezioni esprimono il loro parere, a mezzo votazione scritta da parte dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Perché il Referendum sia valido deve avere votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Costituisce

decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza dei votanti. Le modalità di attuazione del Referendum sono riportate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO VI
PATRIMONIO -BILANCIO -ANNO FINANZIARIO

Art. 37
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'ANNV è costituito da:

- a) importo della quota sociale;
- b) forme di finanziamento previste per le organizzazioni / associazioni no profit;
- c) oblazioni volontarie provenienti da tutte le tipologie di Soci;
- d) contributi eventuali provenienti da Enti pubblici o privati, da Associazioni, da Società, da cittadini ecc.
- e) lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro.

Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento. Le entrate di cui al comma e) sono di esclusiva pertinenza degli Organismi dell'ANNV (Sezioni, Presidenza nazionale) ai quali sono state destinate dagli offerenti e devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per le finalità per le quali sono state donate. Lasciti, donazioni, usufrutti, titoli ed altro costituiscono patrimonio della Associazione e, pertanto, devono essere inserite nel bilancio.

Art. 38
(Bilancio)

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, tutte le uscite dell'ANNV, i crediti ed i debiti di competenza dell'esercizio devono essere inseriti in un unico bilancio. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario con la massima precisione e chiarezza di interpretazione e deve rappresentare correttamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ANNV relativa all'anno di riferimento. Il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente dovranno essere compilati entro il mese di aprile di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo nazionali devono essere approvati dal Consiglio Nazionale. Il bilancio consuntivo deve essere inoltre sottoposto all'Assemblea Nazionale per approvazione.

I bilanci sezionali devono essere approvati ed inviati alla Presidenza Nazionale entro il 31 marzo dell'anno finanziario successivo.

Art. 39
(Anno Finanziario)

L'anno finanziario dell'Associazione Nazionale Nastro Verde ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.

TITOLO VII DISCIPLINA SOCIALE

Art. 40

(Azioni comportanti sanzioni)

1. Inosservanza, manifestazioni o atteggiamenti contrari al dettato dell'art. 2 del presente Statuto, al Regolamento di attuazione e alle direttive legittimamente impartite dagli organi statutari;
2. Condotta irregolare e censurabile nel disimpegnare cariche sociali.

Art. 41

(Tipi di sanzione e Organo competente)

I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci sono:

- a) il RICHIAMO, per lievi infrazioni comportamentali in ambito associativo;
- b) il RIMPROVERO scritto, per fatti comportamentali scorretti tra soci, lievi trasgressioni al regolamento di attuazione dello statuto;
- c) la SOSPENSIONE:
 - fino a 60 giorni da Socio e/o dalla carica rivestita per recidività delle trasgressioni per le quali è già stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di rimprovero o per infrazioni allo Statuto;
 - fino ad un anno per gravi infrazioni comportamentali o gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- d) la RIMOZIONE dall'incarico per gravi infrazioni commesse nell'espletamento del mandato;
- e) la RADIAZIONE per infrazioni particolarmente gravi o per gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari, per recidività nelle stesse o per aver riportato più sanzioni.

Il richiamo può essere comminato dal Presidente di Sezione ai propri soci e dal Presidente della Circostrizione territoriale ai Presidenti delle sezioni del suo territorio.

Il rimprovero può essere comminato dal Presidente di sezione ai propri soci dopo delibera del proprio Consiglio Direttivo e dal Presidente della Circostrizione territoriale ai Presidenti delle sezioni del suo territorio dopo delibera del Consiglio Circostrizionale.

Le altre sanzioni devono essere richieste dai Presidenti di Sezione, acquisito il parere dei rispettivi Consigli, per il tramite del rispettivo Presidente della Circostrizione Territoriale, al Presidente Nazionale. Il Presidente Nazionale una volta ricevute le richieste provvede ad interessare il Collegio dei probiviri per gli atti di competenza, cui è data la potestà dell'esecutività delle decisioni, le quali devono essere comunicate al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Le sanzioni di sospensione o di rimozione a carico di Soci ricoprenti cariche sociali elettive centrali o periferiche comportano l'automatica decadenza dalla carica rivestita e l'impossibilità permanente a una rielezione in qualunque carica associativa sia centrale che periferica.

Le sanzioni c), d), e) di cui sopra sono applicabili anche ai Presidenti delle Circostrizioni territoriali, ai Consiglieri nazionali, ai Vicepresidenti, al Segretario Generale, al Tesoriere, al Direttore del periodico "Nastro Verde", ai membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale. Esse sono adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta e sono inappellabili. Inoltre, le sanzioni sono applicabili al Presidente Nazionale su proposta dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed approvate dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

Art. 42
(Ricorsi)

Il Socio colpito dalle sanzioni di cui sopra, può ricorrere, secondo la procedura contenuta nel Regolamento di attuazione dello Statuto, al Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO VIII
EMBLEMI E UNIFORME SOCIALE

Art. 43
(Emblemi)

La Presidenza nazionale è autorizzata ad impiegare il Labaro Nazionale. Esso deve essere, di massima, scortato da due Soci dell'Associazione, in perfetta uniforme sociale e guanti bianchi.

Le Sezioni sono autorizzate ad impiegare il Labaro Sezionale o la bandiera sezionale con ciarpa, con modalità uguali a quelle previste per il Labaro Nazionale. Gli Emblemi associativi devono essere conformi al modello approvato dal Ministro della Difesa.

I Presidenti di Sezione possono dotare di Bandiera Nazionale anche le dipendenti Delegazioni. Maggiori dettagli sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 44
(Uniforme Sociale)

I Soci sono autorizzati, a:

- indossare la cravatta mauriziana e fregiarsi del distintivo sociale da portare all'occhiello della giacca;
- indossare, in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali partecipano come rappresentanti dell'Associazione, l'uniforme sociale la cui tipologia è sancita nel Regolamento di attuazione.

Maggiori dettagli sono riportati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

(Interpretazione della Statuto e del Regolamento di attuazione)

In caso di incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali e Soci sulla dizione e/o interpretazione di articoli della Statuto e del Regolamento di attuazione del medesimo, o di contraddizioni o incertezze tra lo Statuto e il Regolamento, o tra gli articoli degli stessi, deciderà inappellabilmente il Consiglio Nazionale, con non meno dei due terzi dei voti favorevoli sul totale dei presenti.

Art. 46

(Modifiche allo Statuto)

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere avanzate per iniziativa della Presidenza Nazionale o di una o più Sezioni e poste all'esame del Consiglio Nazionale. Quando avanzate da una Sezione, devono pervenire al Consiglio Nazionale per il tramite dei Presidenti delle Circoscrizioni Territoriali. Il Consiglio Nazionale, dopo aver interpellato con referendum tutte le sezioni e raccolto il parere favorevole da almeno un terzo delle stesse, pone le modifiche al voto del Consiglio. Le proposte sono accolte se i tre quarti dei partecipanti, sul totale dei presenti del Consiglio Nazionale, vota favorevolmente alle proposte di modifica. Le proposte accolte dal Consiglio Nazionale devono essere successivamente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 47

(Regolamento di attuazione della Statuto)

Il Regolamento di attuazione della Statuto deve essere redatto e approvato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto o delle modifiche dello stesso. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea Nazionale nella prima riunione utile e successivamente trasmesso, per opportuna conoscenza, al Ministero della Difesa.

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale. Eventuali successive modifiche devono essere approvate dal Consiglio Nazionale.

Art. 48

(Norme Transitorie)

All'entrata in vigore del presente Statuto, che è subordinata all'approvazione dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma, si procederà alla rielezione degli Organi centrali nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Nazionale. Qualora l'approvazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma pervenga oltre il termine

del mandato quadriennale, gli organi centrali rimangono in carica in regime di proroga fino all'insediamento delle nuove cariche.

Art. 49

(Assicurazione per i Soci)

Tutti i Soci del Nastro Verde, in regola con il versamento della quota associativa, sono regolarmente assicurati, con oneri a carico della Presidenza Nazionale, mediante Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile e di Infortunio, con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Art. 50

(Scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e per il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale espressamente convocata. La delibera dovrà essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. Dopo lo scioglimento dell'ANNV il suo patrimonio è destinato ad altre organizzazioni aventi identici o analoghi scopi sociali.